



REGIONE SICILIANA

**DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI
CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA**

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana.

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana, approvato con D.P.R.S. 28.2.1979, n.70.

VISTO il D.P.R. 30 agosto 1975 n. 637 recante norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio, delle antichità e belle arti.

VISTO la L.R. 1 agosto 1977, n.80.

VISTA la L.R. 7 novembre 1980, n.116.

VISTO il Codice dei Beni culturali e del paesaggio , approvato con Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i..

VISTO il Regolamento approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357.

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

VISTO l'art. 7 della L.r. 15 maggio 2000, n. 10.

VISTA la l.r. 16 dicembre 2008 n.19, pubblicata sulla G.U.R.S. n.59 del 24 dicembre 2008, sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTO il ricorso gerarchico presentato , con raccomandata del 18.5.2018 , dalla Società xxxxxxxxx con sede a xxxxxxxxxxxxxxx ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, sito in xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, avverso la nota prot. n. 3505 del 6 giugno 2017, conosciuta il 24.4.2018, con cui la Soprintendenza per i beni culturali di Messina ha espresso il proprio parere sfavorevole , nell'ambito della conferenza di servizi del 16.3.2017 convocata dall'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di P.U. per l'esame della richiesta di autorizzazione alla realizzazione di un impianto di messa in riserva e deposito di rifiuti avanzata dalla società ricorrente ;

CONSIDERATO che l'autorizzazione rilasciata dalla Soprintendenza con nota prot. 3505 del 6.6.2017 è un atto endoprocedimentale nell'ambito del procedimento volto al rilascio della autorizzazione e, pertanto, non può essere impugnata autonomamente, ma in uno con il provvedimento definitivo;



REGIONE SICILIANA

DECRETA

Art. 1) Per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente , è dichiarato inammissibile il ricorso, presentato con raccomandata del 18.5.2018 2018 , dalla xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx avverso la nota prot. n. 3505 del 6 giugno 2017, conosciuta il 24.4.2018, con cui la Soprintendenza per i beni culturali di Messina ha espresso il proprio parere sfavorevole , nell'ambito della conferenza di servizi del 16.3.2017 convocata dall'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di P.U. per l'esame della richiesta di autorizzazione alla realizzazione di un impianto di messa in riserva e deposito di rifiuti avanzata dalla società ricorrente.

Art. 2) Il presente decreto sarà notificato al ricorrente ed alla Soprintendenza per i Beni Culturali di Messina a mezzo pec.

Art. 3) Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dalla di ricezione del provvedimento medesimo, ovvero ricorso straordinario innanzi al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni decorrenti dalla data di avvenuta conoscenza del presente decreto.

Palermo, 21 novembre 2018

IL DIRIGENTE GENERALE
Sergio Alessandro f.to